



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 04/11/2008 - 0042276

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio registro delle imprese
81100 CASERTA
(c.a. dr.ssa Maria Teresa D'Alessandro)

OGGETTO: Applicabilità della procedura della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modifiche, con legge n. 40 del 2007) ai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 - Richiesta parere.

Con messaggi di posta elettronica del 2 ottobre e 29 ottobre 2008 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione circa l'applicabilità della procedura in oggetto a quei soggetti (enti pubblici, associazioni, fondazioni, ecc.) che svolgono attività d'impresa non in via esclusiva o principale.

Questa Amministrazione ha avuto modo, in passato, di esaminare le problematiche connesse alla pubblicità dei soggetti in questione, concludendo (circ. n. 3407/C del 9 gennaio 1997, pag. 7) <<che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA [Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995] siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere.>>.

Proprio in quanto <<non riconducibili alla tipologia dell'impresa>> i predetti soggetti sono sottratti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI


Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

La "Comunicazione unica", tuttavia, come recita l'articolo 9, c. 2, del decreto-legge n. 7/2007, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007 <<vale come assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.>>.

Sembra, di conseguenza, doversi ritenere, in base alla legislazione vigente e nelle more della definitiva approvazione del dPCM previsto dall'art. 9, c. 7, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 7/2007, che l'iscrizione dei soggetti in questione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sia estranea alla procedura della "Comunicazione unica", rimanendo assoggettata al generale regime disegnato, in positivo, dal citato D.P.R. n. 581 del 1995, ed, in negativo, dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000.

IL DIRETTORE GENERALE



Sp/C/Doc/R.I./R.I.-ab.231.2

